



# Comune di Occhieppo Inferiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Copia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14

ADUNANZA Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N. 58/2021/SRCPIE/VSG DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nel Salone Polivalente di Viale Caralli N. 7 – Occhieppo Inferiore.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
MOSCA MONICA	Sindaco	Sì
ROZZI ROSA	Consigliere	Sì
MAFFEI STEFANIA	Consigliere	Sì
BARESI MARCO	Consigliere	Sì
BAIETTO MARCO	Consigliere	Sì
CASALI CRISTINA	Consigliere	Sì
VIALARDI ALBERTO	Consigliere	Sì
GASTALDI EMANUELE	Consigliere	Sì
MICELI ANTONIO	Consigliere	Sì
ANSERMINO OSVALDO	Consigliere	Sì
GIRELLI GIUSEPPE	Consigliere	Sì
STOPPA SARA	Consigliere	Sì
ORCELLETTO ATTILIO	Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	13
	TOTALE ASSENTI	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO : COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA  
DELIBERAZIONE N. 58/2021/SRCPIE/VSG DELLA CORTE DEI CONTI  
- SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL  
PIEMONTE**

**IL SINDACO**

VISTO il comma 7 dell'art.7 della legge n.131 del 5/6/2003 che testualmente recita:

“La Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, città Metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.”

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

VISTO l'art. 148*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge n.174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213 che ha attribuito nuovi e più incisivi poteri alla Corte dei Conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione regionale di controllo ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, può perfino precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTA l'ordinanza di convocazione della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, in Adunanza pubblica, per la data del 10/03/2021, acquisita al prot. n. 1403 del 19/02/2021, con allegata relazione svolta dal Magistrato Istruttore concernente l'esame delle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ordine al rendiconto di gestione degli esercizi 2017 e 2018 di questo Comune;

CONSTATATO che la suddetta relazione ha evidenziato la sussistenza di alcune criticità di seguito elencate in relazione alla S.r.l. “Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l.” attualmente in liquidazione, ed in particolare:

- Il terreno su cui è stato costruito l'impianto fotovoltaico non è di proprietà del Comune (ma della società), né si trova all'interno del territorio comunale di Occhieppo Inferiore, ciò nonostante l'intento dichiarato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2010 di volere valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente;
- La proprietà dell'impianto non è dell'Ente ma della Società laddove, invece, l'avvenuto

affidamento, dietro remunerazione, della costruzione dell'impianto medesimo avrebbe dovuto fare del Comune il proprietario dell'opus realizzata;

- Solo nell'ipotesi in cui il Comune fosse diventato proprietario dell'impianto avrebbe potuto giustificarsi il contestuale affidamento del servizio, di natura strumentale, di progettazione, direzione lavori, e successiva gestione dell'impianto alla Società;
- Disposto lo scioglimento della società con deliberazione di Consiglio comunale n. 22/2013, con successiva messa in liquidazione e locazione dell'impianto da parte dell'Ente, emerge che detta locazione è connessa all'esigenza del Comune di mantenere la gestione dell'impianto per goderne i benefici finanziari;
- La durata eccessiva dello stato di liquidazione, pur riconoscendo l'insussistenza di un termine di durata perentoria di essa stabilita dalla legge.

LETTA la nota prot. 1686 del 03/03/2021 con la quale il Comune di Occhieppo inferiore ha trasmesso alla Corte le deduzioni inerenti l'eccessiva durata dello stato di liquidazione, ove si evince, sostanzialmente, che l'acquisizione immediata dell'impianto comporterebbe un maggior esborso economico rispetto al mantenimento dello stato di liquidazione, in quanto il valore contabile dell'impianto è inferiore al debito residuo in linea capitale, di contro se si procedesse alla rivalutazione dell'impianto ai sensi dell'art. 110 del D.L. nn. 104/2020 nell'anno 2024 l'acquisizione avverrebbe ad un valore pari a quello residuo del finanziamento;

VISTA la successiva deliberazione n. 58/2021/SRCPIE/VSG della Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – adottata in adunanza pubblica del 10.03.2021 e trasmessa tramite posta certificata in data 15/03/2021, acquisita al prot. n. 2032 del 16/03/2021, concernente l'esito dell'istruttoria di controllo, ai sensi dell'art.1, comma 166 della legge n.266/2005, sulla relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ordine al rendiconto di gestione degli esercizi 2017 e 2018 di questo Comune;

DATO ATTO che la Corte ha:

- ravvisato l'irregolare gestione della procedura di liquidazione con riferimento alla sua eccessiva durata;
  - invitato l'Ente ad adottare le opportune valutazioni e le conseguenti iniziative in merito alla procedura di liquidazione della società partecipata in questione, fornendo entro sei mesi notizie alla sezione regionale di Controllo in ordine alle soluzioni adottate;
- disposto la trasmissione al Consiglio Comunale della deliberazione n. 58/2021/SRCPIE/VSG della Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte;
- disposto l'invio della medesima deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte per eventuali profili di danno erariale;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore adotterà nel termine assegnato all'Ente le opportune iniziative in merito alla procedura di liquidazione della società partecipata in questione, fornendo entro sei mesi notizie alla sezione regionale di Controllo in ordine alle soluzioni scelte;

## COMUNICA

Al Consiglio Comunale quanto disposto con la deliberazione n. 58/2021/SRCPIE/VSG della Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – adottata in adunanza pubblica del 10.03.2021, e trasmessa tramite posta certificata in data 15/03/2021, acquisita al prot. n. 2032 del 16/03/2021, concernente l'esito dell'istruttoria di controllo, ai sensi dell'art.1, comma 166 della legge n.266/2005, sulla relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ordine al rendiconto di gestione degli esercizi 2017 e 2018 di questo Comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO:

- dell'avvenuta comunicazione della delibera della Corte dei Conti meglio descritta in premessa;
- dell'impegno dell'Amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore di assumere le opportune valutazioni e le conseguenti iniziative in merito alla procedura di liquidazione della società partecipata in questione, fornendo entro sei mesi notizie alla Sezione regionale di Controllo in ordine alle soluzioni adottate.

DISPONE la pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Udito l'intervento del Sindaco il quale dichiara:

“Consiglieri, suppongo che tutti voi abbiate letto con attenzione la proposta all'ordine del giorno, scaturita dalla deliberazione n. 58/2021/SRCPIE/VSG della Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte — adottata in adunanza pubblica del 10.03.2021.

La Corte, nel corso del 2020 ha chiesto di deferire più volte sulla società partecipata dal Comune al 100%, la società strumentale “Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l.

Il magistrato istruttore ha ravvisato un'irregolarità sulla procedura di liquidazione iniziata nel 2013, in particolare sulla durata anche se l'ordinamento giuridico non pone un termine di durata temporale per le società in liquidazione. La Corte ha quindi esercitato la sua funzione di controllo ed ha manifestato, a nostro avviso, in via preventiva, l'opinione che sia necessario trovare una rapida soluzione per la dismissione della società, la relativa cancellazione dal registro delle imprese e l'acquisizione da parte del Comune di Occhieppo inferiore dell'impianto.

Ma perché? Perché, in sostanza, la Corte ritiene che da quando è iniziata nel 2013 la fase di liquidazione, dovuta al cambio della normativa sulle partecipate per i comuni sotto i 30.000 abitanti (e la nostra rientrava tra queste ad obbligo di dismissione), non si sia configurata, come scritto in delibera a pag. 15 *“una gestione provvisoria tipica del procedimento di liquidazione, ma una vera e propria prosecuzione dell'attività di impresa”*, con stipula nel 2013 di un contratto di locazione ad uso commerciale tra il comune e la “Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l.

Il Magistrato, in proposito, ricorda che la liquidazione non dovesse avere una durata eccessiva, come da parere del 2013 rilasciato dalla Corte.

Ebbene perché finora, anche in base a quanto indicato dal liquidatore, anche in relazione all'inesistenza di un termine di durata dello stato di liquidazione, non si è proceduto ancora alla dismissione e all'accollo dell'impianto da parte del Comune? Perché i conti ci indicano che è stata fatta la scelta di minor sacrificio per l'Ente, si è perseguito il miglior risultato dal punto di vista economico gestionale, perché proseguendo con la locazione, rispetto al 2016, l'Ente ha risparmiato 137.000,00 circa di imposte, ma non solo, per completezza leggo la nostra risposta riportata a pagina 16 della deliberazione 58/2021/SRCPIE/VSG:

*“Premesso l'inesistenza nell'ordinamento giuridico vigente di un termine di durata del procedimento di liquidazione, e riconoscendo che nel parere n. 385/2013/SRCPIE/PAR si raccomandava che la locazione non avesse “una durata eccessiva”, si rileva tuttavia che l'acquisizione, alla data attuale, dell'impianto fotovoltaico al patrimonio dell'Ente comporterebbe un maggiore esborso economico rispetto al mantenimento dello stato di liquidazione ancora in corso.*

*Tale circostanza è dovuta al fatto che il valore contabile dell'impianto è inferiore al debito residuo in linea capitale, tanto è vero che, negli anni dello stato di liquidazione, si è atteso una*

*normativa di maggior favore che consentisse all'Ente l'acquisizione dell'impianto con il minor esborso possibile.*

*Con l'entrata in vigore del D.L 104/2020, art. 110, convertito con Legge n. 126/2020, è possibile procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.*

*Tale norma, che non trova espressa esclusione per le società a totale partecipazione pubblica, consentirebbe, decorsi tre anni, di procedere all'acquisizione dell'impianto in data 01.01.2024 ad un valore pari a quello residuo del finanziamento; di contro, prima di tale data, il passaggio dell'impianto al Comune genererebbe un carico di imposte superiore a quelle dovute dalla S.r.l. con la mera prosecuzione dello stato di liquidazione; pertanto solo a far data dal 31.12.2023 l'operazione sarebbe di fatto conveniente. Si allega il prospetto dei conteggi operato dal liquidatore della Società per il Comune di Occhieppo Inferiore.*

*Da tale prospetto si evincono i risparmi di imposte di cui si godrebbe per gli anni 2024/2025/2026 stimabili in circa € 120.000,00."*

Quindi, da quanto descritto finora, riteniamo che la Corte ci guidi verso una dismissione della partecipata e, per questo, ci dia 6 mesi di tempo per valutare e comunicare le soluzioni opportune.

E' indubbio che il fotovoltaico abbia generato un importante utile per il comune e su questo nessuno ha nulla da rilevare, forse, però, sulle modalità ci sono delle perplessità, o così almeno si esprime la Corte; perplessità in merito al ruolo svolto dalla società e lo rimarca a pagina 7 e 8 della deliberazione in vostro possesso e lo scrive anche nel documento di 13 pagine del 19 febbraio che accompagnava la richiesta di deferimento.

Effettivamente è una normativa complicata quella con cui abbiamo a che fare, ma devo dire che, alla luce di quanto si è letto, abbiamo trovato quanto meno singolari alcune scelte cu cui non si è mai proferito. Passo in lettura pagina da 3 a 5 del documento del 19 febbraio per un maggiore chiarimento. Il Sindaco da lettura della richiesta di deferimento prot. n. 1403 del 19 febbraio 2020 dalla pagina 3 dalle parole "nell'anno 2010" a pagina 5 sino alle parole "proprio territorio".

Terminata la lettura, il Sindaco dichiara:

"Quale migliore occasione di avere qui l'ex Sindaco Ansermino e il consigliere Orcelletto per chiarire le scelte del tempo, perché ogni scelta, condivisibile o non, va calata nel contesto. Ecco, la Corte si dice perplessa, noi crediamo che sia stata una scelta particolare *sui generis*, sicuramente l'intenzione era positiva, il *modus operandi* meno."

Il Sindaco chiede in sostanza di sapere il perché della scelta di costituire la società e di imputare la proprietà dell'impianto ad essa e non al comune, e perché non si è utilizzato un terreno di proprietà del comune, o almeno nel territorio comunale e comunque attribuendone la proprietà all'Ente.

Al termine della dichiarazione passa la parola al Consigliere Ansermino il quale dichiara che, sebbene una sua dichiarazione sui fatti inerenti l'impianto fotovoltaico non sia all'ordine del giorno, comunque occorre capire che la scelta di costituire la società, al tempo, era legittima, condivisa dal Consiglio comunale, e che essendo interamente partecipata dal comune vi era, e vi è ancora adesso, assoluta identità tra la società e l'Ente, quindi non ha senso fare delle distinzioni tra comune e società; inoltre dichiara che non si voleva aggravare ulteriormente l'indebitamento del Comune imputando l'accensione del mutuo all'Ente, e che la scelta della costituzione della società era stata fatta anche per godere dei benefici fiscali dall'operazione; quanto al terreno, precisa, che l'acquisito del terreno a Mongrando è stata una scelta eminentemente politica in quanto non si voleva sacrificare terreno del comune di Occhieppo Inferiore, e che peraltro a Mongrando il terreno era già idoneo per l'impianto, sia per ampiezza che per destinazione, sebbene ammetta espressamente che l'acquisito ha comunque determinato più oneri per il comune. Dichiara inoltre che si è sempre osservata la normativa via via sopravvenuta, modificando lo statuto della società e cessando anche

la società madre che era stata inizialmente costituita; conclude ribadendo che si è sempre operato per il bene del Comune, e che quanto descritto è la cronologia della vicenda.

Riprende la parola la Sindaca la quale ribadisce che, nelle controdeduzioni inviate alla corte, l'attuale Amministrazione non ha mai eccepito alcunché sulle modalità di costituzione dell'intera operazione, ma che ci si è limitati a ribadire la convinzione di avere gestito correttamente il periodo della liquidazione anche alla luce della inesistenza di un termine di durata dello stato di liquidazione ma che in base alle osservazioni della corte la criticità sta nel fatto che la liquidazione avrebbe dovuto essere tesa unicamente a liquidare i beni della società e cessarla cancellandola dal registro delle imprese e non continuandone la gestione. Osserva inoltre la Sindaca che ciò che costituisce la principale criticità rilevata dalla Corte, per il periodo antecedente lo stato di liquidazione, è sostanzialmente il fatto che se l'Ente paga per l'acquisto del terreno e per la costruzione dell'impianto avrebbe dovuto esserne il proprietario sia del terreno che dell'impianto e non la società.

Il consigliere Ansermino interviene precisando che in realtà la società e l'Ente erano la stessa cosa in quanto la società è interamente partecipata dal Comune, e che operando per il tramite della società non si aggravava eccessivamente l'indebitamento dell'Ente, il contributo GCE e i proventi della vendita dell'energia spettavano comunque al Comune attraverso prima il contratto di servizio e poi il contratto di locazione e, anche, che l'Ente, in quel modo, godeva di importanti benefici fiscali. Sottolinea che è stata una precisa scelta politica operare nel modo sopra descritto.

La Sindaca ribadisce che non si vuole disconoscere i benefici goduti dall'Ente nel tempo, ma desta perplessità il modo in cui si è realizzato tutto l'intervento inerente il fotovoltaico.

Il consigliere Ansermino chiede di sapere cosa contesta esattamente la Corte dei Conti.

Prende la Parola il Segretario il quale descrive dettagliatamente il contenuto dei provvedimenti notificati dalla Corte dei Conti, precisando che ha ravvisato le seguenti criticità:

- Il terreno su cui è stato costruito l'impianto fotovoltaico non è di proprietà del Comune (ma della società), né si trova all'interno del territorio comunale di Occhieppo Inferiore, ciò nonostante l'intento dichiarato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2010 di volere valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente;
- La proprietà dell'impianto non è dell'Ente ma della Società laddove, invece, l'avvenuto affidamento, dietro remunerazione, della costruzione dell'impianto medesimo avrebbe dovuto fare del Comune il proprietario dell'opus realizzata;
- Solo nell'ipotesi in cui il Comune fosse diventato proprietario dell'impianto avrebbe potuto giustificarsi il contestuale affidamento del servizio, di natura strumentale, di progettazione, direzione lavori, e successiva gestione dell'impianto alla Società;
- Disposto lo scioglimento della società con deliberazione di Consiglio comunale n. 22/2013, con successiva messa in liquidazione e locazione dell'impianto da parte dell'Ente, emerge che detta locazione è connessa all'esigenza del Comune di mantenere la gestione dell'impianto per goderne i benefici finanziari;
- La durata eccessiva dello stato di liquidazione, pur riconoscendo l'insussistenza di un termine di durata perentoria di essa stabilita dalla legge.

In ordine alla eccezione dell'eccessiva durata dello stato di liquidazione il Segretario riferisce che, nelle controdeduzioni dell'Ente inviate alla Corte, si è precisato che, premesso l'inesistenza di un termine di durata dello stato di liquidazione, l'acquisizione, alla data attuale, dell'impianto fotovoltaico al patrimonio dell'Ente comporterebbe un maggiore esborso economico rispetto al

mantenimento dello stato di liquidazione ancora in corso, in quanto il valore contabile dell'impianto è inferiore al debito residuo in linea capitale.

Con l'entrata in vigore del D.L. 104/2020, art. 110, convertito con Legge n. 126/2020, è possibile procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. tale norma, che non trova espressa esclusione per le società a totale partecipazione pubblica, consentirebbe, decorsi tre anni, di procedere all'acquisizione dell'impianto in data 01.01.2024 ad un valore pari a quello residuo del finanziamento; di contro, prima di tale data, il passaggio dell'impianto al Comune genererebbe un carico di imposte superiore a quelle dovute dalla S.r.l. con la mera prosecuzione dello stato di liquidazione; pertanto solo a far data dal 31.12.2023 l'operazione sarebbe di fatto conveniente. In ogni caso se l'impianto fosse stato acquisito nel 2016 l'ente avrebbe dovuto pagare a titolo di ires ed irap 271.359,43, invece mantenendo lo stato di liquidazione dal 2016 al 2020 l'ente ha pagato a titolo di imposte 134.449,00, quindi l'ente ha risparmiato .... € 271.359,43 – €134.449,00). Se invece si procede immediatamente l'acquisizione dell'impianto nel 2021, senza aspettare il 2024, le imposte dovute sono € 184.077,78 cui vanno aggiunti i costi per l'acquisizione, tipo il notaio il nuovo accatastamento ecc.

E quindi, conclude il Segretario, con la deliberazione n. 58/2021/SRCPIE/VSG la Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ha:

- ravvisato l'irregolare gestione della procedura di liquidazione con riferimento alla sua eccessiva durata;
- invitato l'Ente ad adottare le opportune valutazioni e le conseguenti iniziative in merito alla procedura di liquidazione della società partecipata in questione, fornendo entro sei mesi notizie alla sezione regionale di Controllo in ordine alle soluzioni adottate;
- disposto la trasmissione al Consiglio Comunale della deliberazione n. 58/2021/SRCPIE/VSG della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte;
- disposto l'invio della medesima deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte per eventuali profili di danno erariale;

Prende la parola l'assessore Baietto il quale chiede di sapere perché non si è scelto di individuare il terreno di tipo agricolo anziché industriale, o nell'ambito comunale di Occhieppo Inferiore visto che la società deve anche versare anche l'IMU, perché non si è scelto di farlo, ad esempio, nella "Siberiana", o non si è scelto di fare un impianto più piccolo, visto che non vi era disponibile in Occhieppo Inferiore un terreno abbastanza ampio.

Acquisita la risposta del consigliere Ansermino il quale osserva che fare l'impianto alla Siberiana non era consigliabile perché non ha una esposizione favorevole come il terreno a Mongrando, che era già idoneo ad ospitare l'impianto, evitando comunque di consumare terreno rurale in Occhieppo Inferiore, e farlo più piccolo avrebbe determinato proventi minori per l'ente e che quindi non sarebbe stato conveniente per l'Ente. Il consigliere Ansermino sottolinea che si trattava di una operazione di carattere finanziario, fare l'impianto a Mongrando, con la corretta esposizione solare, già idoneo a farlo grande comportava maggiori proventi per il Comune.

La Sindaca sottolinea che non si è mai negato in Consiglio, anche durante il quinquennio precedente di amministrazione in cui era presente il Consigliere Stoppa, che il fotovoltaico ha generato utili al Comune, e si comprende pure che negli anni la normativa è via via cambiata e ciò non ha giovato alla gestione dell'intera operazione. Comunque adesso l'Amministrazione prenderà le relative decisioni.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 311 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 13-mag-2021 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 13-mag-2021



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la sujestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA

---

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 13-mag-2021



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA